

IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 7, comma 1

Il testo dell'articolo 10 del r.r. 4 agosto 2011, n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"), è il seguente:

"Art. 10 (*Attività di somministrazione temporanea*) - 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione al Comune della SCIA. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 27/2009, la SCIA deve indicare:

- a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
- c) il possesso dei requisiti morali;
- d) la disponibilità e conformità del locale o dell'area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- e) la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA);
- f) il rispetto del criterio di cui al comma 4 del presente articolo.

3. (*Comma abrogato dal comma 13 dell'articolo 39 del r.r. 12 marzo 2015, n. 1*)

4. I Comuni possono determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nello stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime strutture."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani, Urbinati, Giancarli, Volpini, Busilacchi, Marconi, Minardi, n. 146, presentata in data 19 giugno 2017;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Giorgini, n. 148, presentata in data 2 giugno 2017;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente in data 25 giugno 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 luglio 2018, n. 105.

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 30 concernente :

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".

Il Consiglio _ Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(*Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014*)

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 è sostituita dalla seguente:

“b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;”.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Sono esclusi:

 - a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;
 - b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
 - c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
 - d) le opere dirette a soddisfare obiettive esi-

genze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/2014 è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica.”.

Art. 4

(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2014 dopo la parola: “determina” sono inserite le parole: “l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero”.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 7/2014 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5 bis (Formazione e informazione)

 1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del d.lgs. 81/2008, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell'ASUR.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dall'ASUR.

Art. 5 ter (Sanzioni)

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico della copertura nell'attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5 bis.

Art. 5 quater (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall'ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
- b) l'andamento delle denunce di infortunio per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
- c) le attività formative realizzate dall'ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
- d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all'articolo 5 bis;
- e) le campagne informative realizzate;

f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008;

g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell'attuazione della legge.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2014 dopo le parole “commissione assembleare,” sono inserite le parole: “detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare”.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Il regolamento di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 31 luglio 2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 2, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Ambito di applicazione*) - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;

c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") che interessano le coperture mediante interventi strutturali;

d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;

e) (**lettera abrogata**)

1 bis. Sono esclusi:

a) **gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;**

b) **le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;**

c) **interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;**

d) **le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.**

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni.”

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Misure di prevenzione e di protezione*) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di

prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

3 bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica."

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Improcedibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio*) - 1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina **l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.**”

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Disposizioni di attuazione*) - 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, **detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare** individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 14 giugno 2018 n. 209;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 18 luglio 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie Locali nella seduta del 21 giugno 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 9 luglio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106.

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 concernente:

Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifiche della l.r. 26/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge